

COMUNICATO STAMPA AIDC

Dividendi e Finanziaria 2026: una modifica da ripensare

Milano, 20 novembre 2025

Nel disegno di legge di bilancio per il 2026 è prevista, come noto, una misura che modifica profondamente la tassazione dei dividendi distribuiti dalle società italiane. Attualmente, la normativa fiscale in materia di imposte sui redditi delle società prevede che gli utili distribuiti da una società commerciale ad un'altra non concorrano a formare il reddito dell'esercizio della società che li riceve per il 95% del loro ammontare (cd. "*Dividend Exemption*"). La norma è l'articolo 89, del TUIR che dispone, in concreto, che i dividendi distribuiti da una società a un'altra società siano imponibili a fini IRES per il 5% del loro importo: considerata l'aliquota IRES del 24%, ne risulta un carico fiscale pari all'1,20%. All'atto della successiva distribuzione del dividendo al socio persona fisica, gli utili scontano una ulteriore tassazione del 26% sull'ammontare distribuito. La *Dividend Exemption* è stata istituita con l'introduzione dell'IRES nel 2003 (cd. "riforma Tremonti"), con l'obiettivo di evitare che uno stesso reddito sia soggetto ad una doppia imposizione economica: la prima volta, in forma di utile di esercizio, in capo alla società partecipata che lo ha prodotto e poi, per una seconda volta, sotto forma di dividendo distribuito, in capo alla società partecipante.

Le modifiche previste nella attuale bozza della Legge di Bilancio 2026

Nell'attuale bozza della Legge di Bilancio 2026 è presente una norma (articolo 18, comma 1, lettera b), n. 1) che, se approvata negli attuali termini, escluderà dalla *Dividend Exemption* le società partecipanti che detengono nella società che distribuisce il dividendo una partecipazione inferiore al 10% del capitale sociale. Per effetto di tale modifica normativa, per tali soggetti, i dividendi percepiti sulla base di delibere assunte dal 1° gennaio 2026, costituiranno per intero componente positivo del reddito d'esercizio, finendo così per essere sottoposti a imposizione IRES integrale con aliquota del 24%.

Osservazioni

La prospettata eliminazione della *Dividend Exemption* per le partecipazioni sotto al 10% suscita molte perplessità, evidenziamo di seguito soltanto le più rilevanti:

1) l'attuale previsione normativa della *Dividend Exemption* risponde a criteri di equità e ragionevolezza: evitare una doppia imposizione del medesimo reddito. Si può quindi affermare che la disposizione attuale non rappresenti una agevolazione, ma una previsione di sistema che, se eliminata, produrrebbe conseguenze distorsive. Ad esempio, proprio nel caso di distribuzione finale del dividendo ad una persona fisica, il carico fiscale sfiorerebbe il 60% complessivo (con effetti anche più rilevanti nelle strutture partecipative più articolate). Inoltre, l'aggravio fiscale si produrrebbe anche sugli utili accumulati prima della modifica normativa in assenza di una specifica disposizione transitoria;

2) la prospettata modifica alla soglia di partecipazione oltre la quale la norma non troverebbe applicazione, non risolverebbe in sé il problema di fondo. Posto che da un punto di vista tecnico, alcuni ordinamenti europei contengono una previsione simile a quella che si vuole introdurre in Italia, va infatti rilevato come la struttura produttiva e di investimento del nostro Paese è ancora profondamente diversa, composta in buona parte di partecipazioni detenute da investitori non istituzionali, sui quali, alla fine, graverebbe in concreto la modifica in questione con una ulteriore possibile contrazione nella circolazione della liquidità. Un piano di lettura che, dunque, deve necessariamente tenere conto di una valutazione di opportunità e che deve essere coordinato con norme che, al contrario,

incentivano la costituzione di holding “familiari”. Peraltro, si potrebbe anche porre un problema di competitività rispetto ad investimenti effettuati all'estero.

Una possibile soluzione

La norma è già oggetto di numerosi emendamenti in fase di discussione parlamentare. A parere dell'associazione scrivente, una soluzione equa e rispettosa dei principi sopra detti potrebbe essere non già quella di agire sulla percentuale di partecipazione ma bensì quella di modificare il regime della *Dividend Exemption* nel senso di escluderne l'operatività per le partecipazioni che sono detenute per meno di un certo periodo di tempo, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta, fissando dunque un principio di “*holding period*” minimo, come attualmente previsto dall'articolo 87 del TUIR in materia di PEX, eventualmente modulato anche su un arco temporale differente. Questo a maggior ragione nel momento in cui, da notizie di stampa, si apprende che proprio all'articolo 87 potrebbero essere apportate modifiche analoghe a quelle contenute in materia di dividendi, con ulteriore pregiudizio per la competitività del nostro Paese. In altri termini, dunque, andrebbe mantenuto od introdotto il concetto di *holding period* al fine di conservare la disciplina attualmente vigente preservando le norme attuali in relazione ad investimenti non meramente speculativi.

“Ci auguriamo – commenta Edoardo Ginevra - che nel percorso parlamentare si possa correggere quella che riteniamo una norma sbagliata nei tempi e nei modi in cui è proposta, e che, nel merito, andrebbe ad incidere significativamente sul sistema della tassazione dei dividendi, penalizzando la capacità delle nostre imprese di attrarre investimenti. L'impressione è che, ancora una volta, sull'altare delle esigenze di cassa, si sacrifichino stabilità e credibilità del sistema nel medio periodo”.